1866

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

№ 350

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, nº 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1º d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	27	15

FIRENZE, Venerdì 21 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Relazione del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, a S. M. il Re in udienza del 16 *corrente dicembre, sul progetto di R. decreto per l'ordinamento sanitario marittimo in esecuzione della legge* 13 *maggio* 1866, *nº* 3368.

Sire,

La legge votata dal Parlamento a modificazione di quella sulla sanità marittima, 30 giugno 1861, e sanzionata dalla M. V. sino dal 13 dello scorso maggio, non ha potuto essere pubblicata e resa esecutoria prima d'ora, per le gravi condizioni sanitarie che hanno predominato nell'anno corrente all'estero, e nello interno del Regno.

È noto come sviluppatosi il colèra nelle regioni settentrionali di Europa sin dai primi giorni del maggio si sia poi venuto diffondendo nei litorali del mare del Nord, nella Gran Bretagna, nel Belgio e nella Francia, per cui, tra il 7 maggio ed i primi di luglio, dovettero ordinarsi le contumacie nel Regno per le principali e più frequenti provenienze marittime; ed è pur noto che comparso il colèra in alcuni punti del Regno, e venuto pure il bisogno di attivare un sistema contumaciale tra il continente e le isole italiane, fosse stato necessario sospendere l'attuazione di nuovi ordinamenti per evitare disordini e confusioni nel servizio sanitario marittimo, che avrebbero condotto a troppo funeste conseguenze e posto in pericolo i supremi interessi che il Governo ha il debito di tutelare.

Ora però che le migliorate condizioni sanitarie all'estero ed all'interno hanno permesso di decretare la revoca di quasi tutte le contumacie, cessata ogni ragione di più oltre sospendere le votate riforme, fu cura del riferente di non frapporre altro indugio alla pubblicazione della legge, la quale comincierà ad avere esecuzione al principiare del nuovo anno.

Siffatta pubblicazione però rimarrebbe senza effetto se non si provvedesse contemporaneamente al riordinamento degli ufizii e del personale in senso della nuova legge ed a modificazione del R. decreto 4 agosto 1861, nº 172, che informandosi alle disposizioni della legge 30 giugno 1861, modificate da quella di oggi deve perciò venire abrogato.

In questo intendimento si onora il referente di rassegnare alla Augusta firma della M. V. l'annesso decreto, il cui scopo principale mira a rinnovare gli uffizi sanitari in base delle riforme fatte dalla legge 13 maggio, a riordinare la pianta del personale dell'amministrazione sanitaria marittima, ed a distinguere in varie classi i punti di approdo del vasto litorale del Regno in relazione alle operazioni sanitarie che si possano e debbano compiere in ciascuno di essi.

La legge stabilisce tre sorta di uffizi di sanità marittima: uffizi speciali con impiegati propri nei porti da essa nominativamente designati; uffizi temporanei in quelli altri punti in cui il Governo giudichi dover preporre agenti speciali in rapporto alla importanza attuale degli approdi; uffizi finalmente locali dove il sindaco col concorso di agenti locali da delegarsi dai prefetti possa compiere a tutela della salute pubblica le relative operazioni, o minori, o di minore frequenza.

Provvedono alla esecuzione di tali disposizioni, per quanto riguardano gli uffizi speciali, l'art. 2 del proposto decreto e la tabella *A* annessa al medesimo, nel quale sono descritti i venti uffizi speciali designati dalla legge colla indicazione del relativo personale addetto ai medesimi, ed i quattordici uffizi speciali provvisori, che il Governo valendosi delle facoltà fatte dall'art. 5 della legge, crede per ora necessario di istituire, sia per l'entità e qualità dei commerci e delle relazioni di navigazione estera, che ivi hanno luogo, sia perchè la frequenza degli arrivi e delle partenze di mare ivi più ragguardevole e giornaliera, renderebbero troppo difficile e grave al sindaco, anche col concorso di un agente speciale, lo attendere al servizio colla necessaria assiduità e permanenza, che non si può ragionevolmente pretendere se non da un impiegato apposito.

La stessa tabella *A* rappresenta la pianta, lo stipendio e la distribuzione nei singoli uffizi del personale costituente l'amministrazione di sanità marittima propriamente detta ammessa dalla legge e specificata nell'art. 6 del presente decreto.

Aboliti i direttori, si sono conservati i commissari e sottocommissari facendo di ciascuna tre distinte categorie. — Si aggiunsero poi due classi di sottocommissari aggiunti corrispondenti a quelle degli applicati, la cui denominazione non fu creduto doversi mantenere per impiegati di questo grado che in qualche circostanza ed in qualche ufficio debbono esercitare le funzioni di capi di servizio.

Si mantennero gli stipendi nelle gradazioni già stabilite dal R. decreto 4 agosto 1861, e si provvide al tirocinio di questi funzionari speciali col conservare i volontari nelle sedi degli uffizi più importanti.

Fu parimente limitato al più stretto bisogno il numero dei medici di sanità marittima, ed in quei punti in cui il più frequente arrivo dalle Americhe e dalle contrade più sospette rendono necessaria e continuativa la loro opera, od in cui esiste uno stabilimento quarantenario.

Furono invece tolti dal personale di cui si ragiona i periti chimici, la cui opera non è mai così continuata e frequente da farne una classe di impiegati fissi.

Fu migliorata la condizione delle guardie sanitarie aumentando lo stipendio di quelle che hanno stanza nelle città dove il vivere è più caro, e facendo loro sotto certe condizioni di buon servizio e di abilità la preferenza ai maggiori posti nel basso personale. — Fu pure disposto al tirocinio di buone guardie per l'avvenire, stabiliendo che le nomine cadano piuttosto su quelli che già abbiano lodevolmente servito come guardie avventizie. — Nella tabella *A* oltre alle guardie addette ai singoli uffizi in essa contemplati, si sono messe in pianta altre venticinque per destinarle in quelli uffizi locali dove più necessiti la sorveglianza continua del movimento delle navi.

Finalmente fu stabilito che agli agenti locali, i quali sotto gli ordini dei sindaci concorrono al disimpegno del servizio sanitario marittimo fossero corrisposti annui assegnamenti proporzionati all'opera prestata.

Da queste disposizioni confrontate a quelle corrispondenti dell'ordinamento cessante risulta per ora una economia di oltre L. 30,000. - Però si è ritenuta in bilancio la intera cifra delle lire 320,150 perchè non figurano nella pianta che si unisce a questo decreto il medico stabilito in Alessandria di Egitto, al quale si pagano 8,000 lire all'anno che debbono gravarsi su questi fondi, gl'impiegati dei nuovi lazzeretti che nel corso del 1867 saranno istituiti, e perchè è ben probabile che la esperienza dimostri necessario lo istituire altri uffici sanitari essendosene per ora, ed in linea di esperimento molto ristretto il numero. — E qui è utile ricordare che quale che sia la spesa pei servizi di sanità marittima questa non pesa mai sulla finanza dello Stato, perchè il prodotto dei diritti sanitari autorizzati dalla Convenzione sanitaria internazionale deve provvedere agli esiti tutti di questo ramo di pubblico servizio, ed, ove quello che attualmente si percepisce non bastasse, si avrebbe il diritto di aumentarli.

Le disposizioni nei rimanenti articoli che riguardano gli impiegati di sanità marittima intorno alle indennità nei casi di traslocamento ed alla loro carriera non sono che i corollari necessari della loro attuale dipendenza dal Ministero dell'interno.

Gli articoli 4 e 5 e la tabella *B* annessa al decreto provvedono alla classificazione dei singoli punti di approdo nel litorale del Regno.

La distinzione in quattro classi di detti scali è quella che trovasi stabilita presentemente. Lasciata però immutata la classe prima degli uffizi per rapporto alle loro attribuzioni, si è creduto dovere introdurre alcune modificazioni alla seconda e terza nel senso di allargare alquanto le operazioni che in essi si compiono. Così la eccezione fatta per gli uffizi di 2ª classe di non potere ammettere in pratica le provenienze dalla America e dal Levante fu ritenuta per le sole prime provenienze e quanto al Levante, rinunziando all'uso di tale parola che esprime troppo vagamente le provenienze a cui si voglia accennare, fu dichiarato che la esclusione non colpisce che le navi provenienti dal Mar Nero, dall'Impero Ottomano eccettuata l'Albania e l'isola di Candia, e il Vicereame di Egitto, alle quali sogliono attribuirsi i maggiori pericoli.

Si è di più aggiunta per le due prime classi la facoltà di far scontare a bordo, dove sia possibile, le contumacie di osservazione.

Agli uffizi di terza classe a cui le discipline sinora vigenti attribuiscono unicamente la facoltà di ammettere a pratica le provenienze dagli scali dello Stato, e di rilasciare permessi sanitari di cabotaggio, venne estesa la autorizzazione di ricevere le provenienze dal litorale austriaco, dall'isola di Malta, dalla Corsica e dal litorale francese adiacente al Regno sino e compresa Marsiglia, non che di rilasciare patenti per simili destinazioni.

Queste modificazioni e facilitazioni che riesciranno accette al commercio, hanno la loro giustificazione nelle mutate condizioni del litorale del Regno per la felice annessione della Venezia, nella cresciuta viabilità per i molti scali delle ferrovie ai porti, e nella natura e frequenza dei commerci coi porti e scali forestieri più vicini, e sono rese possibili senza danno degli interessi sanitari, ora che le autorità locali sono investite delle attribuzioni d'immediata sorveglianza del servizio.

Alla quarta classe non furono fatte modificazioni di sorta, ritenendo sufficienti le attribuzioni loro assegnate presentemente.

I criteri poi dai quali si è partito per assegnare alle quattro mentovate categorie ciascuno scalo, furono il movimento della navigazione in ciascuno di essi, la possibilità, se non la frequenza, degli arrivi da date regioni, l'esistenza nei maggiori scali di ricevitorie doganali e la frequenza delle comunicazioni, secondando in massima parte le proposte dei signori prefetti appositamente interpellati ed i consigli del Direttore generale di Sanità marittima.

La disposizione inoltre della legge che affida ai sindaci il servizio sanitario marittimo ha reso possibile l'aumentare siffatti uffizi e specialmente quelli di 3ª e 4ª classe, e così il contentare senza pericoli i desiderii espressi dalle popolazioni marittime e dal piccolo cabotaggio.

Le rimanenti disposizioni del decreto che si rassegna alla Augusta firma della M. V. sono naturali conseguenze delle disposizioni della legge e delle prementovate, nè abbisognano di alcuna speciale motivazione.

Il numero 3391 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1861, nº 64;

Viste le modificazioni alla stessa portate dall'altra in data 13 maggio p. p., nº 3368;

Volendo provvedere al riordinamento degli uffizii ed alla classificazione degli scali per rapporto al servizio sanitario marittimo, non che a stabilire la nuova pianta organica del personale relativo;

Sulla proposta del Nostro ministro dell'interno, presidente del Consiglio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il servizio di Sanità marittima ha per oggetto di sorvegliare a tutela della salute pubblica gli arrivi e le partenze di mare e di eseguire e fare osservare quanto dispongono in proposito le leggi, i regolamenti relativi, non che gli ordini e decreti delle Autorità competenti.

È inoltre nelle attribuzioni di questo servizio tutto quanto riguarda il regime contumaciale per gli arrivi di mare ed il governo dei lazzeretti e simili altri stabilimenti quarantenari.

Art. 2. Oltre agli uffizii speciali nei punti di approdo designati dall'art. 5 della legge pel disimpegno del servizio di Sanità marittima, sono temporaneamente istituiti altri simili con impiegati proprii negli scali di *Porto Maurisio*, *Varignano* (*Spezia*), *Viareggio*, *Longone*, *Gaeta*, *Baja*, *Reggio* (*Calabria*), *Barletta*, *Rimini*, *Porto Corsini*, *Sant'Antioco*, *Carloforte*, *Maddalena e Milazzo*.

Art 3. Gli scali di approdo per rispetto al servizio sanitario marittimo sono, in ragione delle operazioni che vi si possono compiere, distinti in quattro classi come risulta dalla tabella annessa *A* firmata dal nostro ministro dell'interno.

Art. 4. Negli scali appartenenti alla prima classe si rilasciano patenti di sanità per qualsiasi destinazione e permessi sanitari di cabotaggio; si ammettono a pratica tutte le provenienze marittime con patente netta, sempre quando non siano colpite da quarantena o non abbiano circostanze aggravanti a bordo. Ove sia possibile l'isolamento delle navi e non venga altrimenti disposto, si ammettono a scontare la contumacia d'osservazione a bordo.

Negli scali di seconda classe si fanno le stesse operazioni che in quelli di prima, però non vi si ammettono a pratica le provenienze dall'America, dal Mar Nero, dallo Impero Ottomano (ad eccezione della Albania e dell'isola di Candia) e dal Vicereame di Egitto.

Negli scali di terza classe si ammettono a pratica le procedenze in regolare condizione sanitaria e non colpite da quarantena, dal litorale dello Stato comprese le isole, dal litorale Adriatico austriaco, dall'isola di Malta, dalla Corsica e dal litorale francese adiacente al Regno sino e compresa Marsiglia; si rilasciano patenti per tali destinazioni, e permessi sanitarii di cabotaggio.

Negli scali di quarta classe non si rilasciano nè patenti, nè permessi di cabotaggio, e gli agenti sanitari sono semplicemente abilitati ad ammettere a pratica le provenienze marittime senza circostanze aggravanti e non colpite da quarantena, dal litorale dello Stato nel raggio soltanto di 50 chilometri dalla loro sede.

Art. 5. Il personale dei funzionarii e della bassa forza costituenti il Corpo dell'amministrazione sanitaria marittima addetto agli uffizii speciali di cui allo art. 2, si compone di commissari, sotto commissari, e di sotto commissari aggiunti di varie classi, di medici, di custodi di lazzaretti, padroni di battello e guardie.

Art. 6. Il numero e grado, l'annuo stipendio e l'ordinaria ripartizione degli impiegati e del personale di bassa forza, di cui all'articolo precedente, è fissato dalla tabella *B* firmata pure dal nostro Ministro dello interno.

Art. 7. Agli agenti locali delegati dal prefetto perchè sotto la dipendenza dei sindaci attendano al servizio sanitario, sarà accordato un annuo assegnamento secondo l'opera prestata, il quale non potrà in nessun caso eccedere le lire cinquecento, nè essere minore di lire cinquanta.

Art. 8. Potranno inoltre ammettersi negli ufficii speciali accennati nell'art. 5 della legge volontari previo esame di concorso giusta un programma da approvarsi e pubblicarsi dal Ministero dell'interno.

Art. 9. Occorrendo il bisogno, gli uffici sanitarii potranno, previa superiore autorizzazione, aver ricorso all'opera straordinaria di medici, veterinari e di altri periti, di amanuensi, d'interpreti, di guardie avventizie e facchini di lazzaretto che saranno straordinariamente retribuiti.

Art. 10. La facoltà di corrispondere all'estero coi R. consoli e colle autorità sanitarie è riserbata al Ministero.

Art. 11. Ai prefetti unicamente come capi del servizio nella propria giurisdizione amministrativa compete la facoltà di corrispondere col Ministero in materia di sanità marittima salve le eccezioni di cui in appresso.

Art. 12. Le patenti di Sanità ed i permessi sanitari di cabotaggio, che gli uffizii sono autorizzati a rilasciare, saranno firmati dal rispettivo prefetto e contrassegnati dall'agente sanitario che li spedisce.

Art. 13. Sotto la immediata dipendenza dei prefetti, sono capi degli uffizii speciali ove sono addetti, i funzionari di Sanità marittima di carriera, i più elevati di grado in ciascuno uffizio, e in caso di loro assenza quelli che succedono ai medesimi in grado ed in anzianità.

Ai soli capi compete la corrispondenza coi prefetti rispettivi.

Art. 14. I commissari di Sanità preposti sia in via definitiva, sia temporaneamente alla direzione di un lazzaretto, dipenderanno immediatamente dal prefetto della rispettiva provincia, il quale potrà farsi rappresentare dal sottoprefetto del circondario dove è posto il lazzaretto.

Art. 15. I sindaci come capi di ogni uffizio sanitario, dove non sia un funzionario di carriera, corrisponderanno pei casi ordinari di servizio direttamente col prefetto.

Art. 16. Nei casi di straordinari avvenimenti e di urgenza, tutti gli agenti di Sanità capi di servizio sono tenuti ad informare direttamente non solo il prefetto da cui dipendono, ma lo stesso Ministero.

Art. 17. Con apposite istruzioni ministeriali saranno specificati i doveri dei singoli funzionari di Sanità marittima, come altresì del personale di basso servizio.

Art. 18. Saranno applicate agli impiegati ed al personale di bassa forza di Sanità marittima contemplati nel precedente art. 5 le leggi ed i regolamenti disciplinari relativi alla carriera, e quelli sulle pensioni degli impiegati civili in vigore.

Art. 19. La destinazione del personale di carriera nei diversi uffizi e stabilimenti è fatta dal Ministero.

Potranno però i prefetti variare provvisoriamente la sede di un impiegato sanitario addetto in altro uffizio della provincia per provvedere ad urgenti esigenze di servizio riferendone al Ministero.

Art. 20. Gli agenti locali non potranno essere cambiati di sede.

La loro nomina sarà partecipata al Ministero, non darà dritto ad avanzamenti nè a pensione, e potrà essere revocata per imperizia, negligenza o trasgressione dei doveri che loro incombono.

Art. 21. I commissari e sottocommissari di Sanità marittima saranno nominati dal Re sulla proposta del ministro dell'interno.

I volontari saranno nominati dal ministro.

I medici, come impiegati locali, saranno nominati dai prefetti.

Art. 22. I custodi di lazzaretto, i padroni di battello, e le guardie saranno nominati dai prefetti. La loro scelta cadrà di preferenza sopra quelli che già abbiano prestato lodevoli servizi nei posti meno retribuiti o come guardie avventizie, e in loro difetto sopra persone pratiche di mare, di provata onestà e che presentino attitudine al servizio per buona età e vigoria e sappiano leggere e scrivere.

Art. 23. Le guardie avventizie ed i facchini che potessero eventualmente occorrere pel servizio sanitario saranno designati dai prefetti che ne fisseranno la mercede giornaliera.

Art. 24. Gli impiegati di Sanità marittima, come il personale di bassa forza, saranno tenuti nell'esercizio delle loro funzioni a vestire le divise attualmente in vigore, avvertendo che quella dei sottocommissari aggiunti dovrà corrispondere alla divisa degli applicati.

I sindaci nelle occasioni solenni porteranno il loro ordinario distintivo.

Gli agenti locali di Sanità marittima faranno uso di berretto simile a quello dei sottocommissari aggiunti con una sola riga di argento.

Art. 25. In occasione di traslocazione o di trasferta per ragione di servizio gli impiegati di Sanità marittima di nomina Regia avranno diritto alle indennità stabilite per gli impiegati civili retribuiti a carico dello Stato e dipendenti dal Ministero dell'interno.

Parimente le indennità dovute per la stessa causa agli agenti di basso servizio saranno regolate sulle norme prescritte per gli agenti subalterni dipendenti dallo stesso Ministero.

Art. 26. Ai medici di Sanità marittima, i quali giusta le istruzioni da emanarsi verranno obbligati a prendere stabile dimora negli stabilimenti quarantenari durante il regime contumaciale che venisse prescritto, sarà accordata una indennità proporzionata.

Art. 27. Ogniqualvolta nelle adunanze si ordinarie che straordinarie dei Consigli di Sanità provinciali ricomposti ai termini dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1866, nº 3368, dovranno essere fatti oggetto di discussione argomenti che si riferiscano al servizio di Sanità marittima, ne sarà dato avviso in iscritto alle persone che la stessa legge designa all'articolo 4 in aggiunta degli ordinari componenti dei Consigli medesimi.

Art. 28. Di tutte le deliberazioni relative ad argomenti di Sanità marittima sarà data comunicazione coi rispettivi verbali e motivi al Ministero dell'interno.

Art. 29. Il Ministero si riserba di far procedere ad ispezioni del servizio negli uffizi di Sanità marittima, dei lazzaretti ed altri stabilimenti quando lo ravvisi necessario.

Gli ispettori verranno ogni volta scelti e nominati dal ministro: le loro incumbenze di natura affatto temporanea cesseranno col disimpegno della loro missione.

I prefetti e gli impiegati ed agenti di Sanità marittima dovranno fornire agli ispettori tutte le informazioni, chiarimenti e documenti dei quali fossero richiesti, come dar loro visione di ogni registro relativo al servizio.

Disposizioni transitorie.

Art. 30. Finchè con apposito provvedimento non sia diversamente disposto, nulla è innovato quanto agli uffici ed agli scali del litorale veneto.

Art. 31. Agli attuali impiegati di sanità marittima che per disposizione della legge citata e del presente decreto dovessero essere posti in disponibilità per soppressione d'uffizi o riduzione dei ruoli, sarà applicata la legge 11 ottobre 1863, nº 1500 ed il relativo regolamento approvato col Regio decreto del 23 detto mese ed anno, nº 1527.

Art. 32. È derogata ogni disposizione anteriore contraria a quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 16 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

Ricasoli.

Tabella **A**. — Classificazione degli scali in ciascuna provincia marittima del Regno in relazione al servizio di sanità marittima.

PROVINCIA	Prima Classe	Seconda Classe	Terza Classe	Quarta Classe
Porto Maurizio	Porto Maurizio Oneglia	Ventimiglia Bordighera S. Remo Diano Marina		Ospedaletti Arma Riva di Taggia S. Stefano al mare S. Lorenzo Cervo
Genova	Savona Genova (ufficio al porto ed al molo) Portofino Sestri Levante Spezia e lazzaretto Varignano	Laigueglia Alassio Loano Pietra Final marina Noli Spotorno Vado Arenzano Voltri Sestri Ponente Sampierdarena Foce Nervi Recco Camogli Pegli Chiavari Sª Margherita Rapallo Lavagna Riva di Sestri Levante Levanto Portovenere Fezzano Lerici Capraia (isola)	Albenga Cogoleto Monterosso Vernazza Rio Maggiore	S. Lorenzo Stellanello Ceriale Borghetto Fornaci Celle Pra Boccadasse Sturla Quinto Bogliasco Sori Cornigliano Zoagli Moneglia Deiva Framura Bonassola Ameglia
Massa Carrara			Avenza S. Giuseppe	
Lucca	Viareggio	Forte dei Marmi		Motrone
Pisa		Cecina Vada S. Vincenzo Piombino	Bocca d'Arno Bibbona Torremozza	Migliarino Gombo Mezzapiaggia Castiglioncello Castagneto Piaggia Pasa Baratti Torre del Sale

PROVINCIA	Prima Classe	Seconda Classe	Terza Classe	Quarta Classe
Livorno	Livorno (ufficio del porto e lazzaretto) Portoferraio Marina di Rio Longone	Marina di Marciana Campo	Pianosa (isola) Gorgona (id.)	Calambrone Marzocco Ardenza Antignano Calafuria Chioma Palmaiuola (isola) Montecristo (id.) Procchio Capo Castello
Grosseto		Follonica Talamone Porto Santo Stefano Porto Ercole Giglio	Castiglione della Pescaia S. Rocco Civette Cala di Fornio	Portiglioni Troia Rocchette Talamonaccio Bocca d'Ombrone Saline
Terra di Lavoro	Gaeta	Formio	Sperlonga Traetto Mondragone Ponza	
Napoli	Baia Pozzuoli Napoli (porto e lazzaretto Nisida) Castellammare	Portici Resina Torre del Greco Torre Annunziata Sorrento Capri (isola) Procida (id.) Ischia (id.)	Vico Equense Piano Massalubrense Forio Casamicciola	
Principato Citeriore	Salerno	Amalfi	Positano Atrani Maiori Castellabate Pisciotta Palinuro Comerota Scario	Praiano Concamarini Vietri Ogliastro Agropoli Agnone Acciarolo Pioppi Ascea Capitello Linfreschi Policastro Sapri Cetara
Basilicata			Maratea	Montalbano
Calabria Citeriore		Paola Rossano	Scalea Diamante Cetraro Fuscaldo S. Lucido Cariati Corigliano Torre Cerchiara Trebisaccie	Belvedere Amendolara Roseto Capo Spulico Cassano al Jonio
Calabria ult. II.		Pizzo Catanzaro Cotrone	S. Eufemia Tropea Nicotera	Badolato Sсverato Castelle Capo Rizzuto Cirò Rocchette
Calabria ult. I.	Reggio		Gioia Tauro Palmi Bagnara Scilla Villa S. Giovanni Catona Gallico Melito Bianco Siderno Roccella Jonica Monesterace	S. Ferdinando Pellaro Bova Palizzi Brancaleone Gioiosa Jonica
Terra d'Otranto	Taranto Brindisi (porto e lazzaretto)	Gallipoli Otranto		Avetrana S. Sabina Capo S. Maria Tricase S. Cataldo Casalabate Villanova
Terra di Bari	Barletta Bari	Trani Bisceglie Molfetta Giovinazzo Mola Polignano Monopoli		Bitonto
Capitanata	Manfredonia	Salmi Peschici Rodi Tremiti	Viesti	Vico Lesina
Molise		Termoli	Campomarino	
Abruzzo Citeriore	Pescara	Scalo S. Giovanni Fossacesia S. Vito Chietino Vasto Ortona		Francavilla a mare
Abruzzo Ultra 1°		Silvi Giulianova	Martinsicuro	
Ascoli Piceno		S. Benedetto del Tronto Grottamare Marano Porto S. Giorgio		Pedaso Torre di Palme S. Elpidio
Macerata		Porto Recanati	Porto Civitanova	Porto Potenza-Picena
Ancona	Ancona Sinigaglia			Umana Falconara
Pesaro e Urbino		Pesaro	Fano	
Forlì	Rimini	Cesenatico		Cattolica Riccione Bellaria
Ravenna	Porto Corsini		Cervia Primaro	
Ferrara		Porto di Goro	Magnavacca Volano	
Cagliari	Cagliari (porto e lazzaretto) S. Antioco Carlo Forte	Tortolì Oristano Bosa	Muravera Terralba	
Sassari	Alghero Porto Torres Maddalena	S^a Teresa Gallura	Castelsardo Terranova Pausania Siniscola Orosei	
Palermo	Palermo (ufficio del porto ed al braccio del molo)	Termini Cefalù Ustica (isola)	Solanto	Trappeto Favarotta Carini Cala di Pozzillo Isola delle femmine Ficarazzi Aspra Trabia
Messina	Messina (ufficio al porto ed al faro) Milazzo	Patti Lipari (isola)	Tusa S. Stefano Camastra S. Agata di Militello Naso Capo d'Orlando Brolo Oliveri Spadafora S. Martino Nizza Sicilia Torre del Faro Scaletta Zanglea Giardini	Motta di Affermo Piraino S. Marco d'Alfonsio Gioiosa Marea Fornari Barcellona Pozzo di Gotto S. Teresa di Riva Guidomandri Itala Alì Rocca Lumera Pagliara Forza d'Agrò Gallodoro
Catania	Catania	Riposto	Aci Reale Aci Castello	
Siracusa	Siracusa Augusta		Brucoli Avola Noto Marzamemi Pozzallo Vittoria Scicli Ragusa Spiaggia Mazzarelli S. Croce	
Caltanissetta		Terranova		
Girgenti	Porto Empedocle	Licata	Palma Siculiana Sciacca Portopalo Lampedusa (isola) Linosa (isola)	
Trapani	Trapani	Marsala Castellamare del Golfo Pantelleria (isola)	Castelvetrano Mazzara Favignana (isola)	Capo Feto Bonagia S. Vito Marettimo (isola) Levanzo (id.)

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro dell'interno: Ricasoli.

S. M., sulla proposta del ministro della guerra, ha fatto le seguenti disposizioni:

Con RR. decreti 22 novembre 1866:

Lenchantin-De-Gubernatis cav. Vittorio, maggiore nel Corpo dei carabinieri Reali, promosso luogotenente colonnello nel Corpo stesso;

Frosali cav. Sebastiano, id. id., id. id.;

Rovello Francesco, luogotenente nel Corpo dei carabinieri Reali, promosso capitano nel Corpo stesso;

Tissot Bernardo, sottotenente nel Corpo dei carabinieri Reali, promosso luogotenente nel Corpo stesso;

Assalto Giovanni, id. id., id. id.;

Merlati Carlo, id. id., id. id.;

Ricca-Giacolino Pietro, id. id.. id. id.;

Borgogno Giovanni, maresciallo d'alloggio nel Corpo dei carabinieri Reali, promosso sottotenente nel Corpo stesso;

Mayo Quirino, luogotenente nell'arma di fanteria, trasferto collo stesso grado nel Corpo dei carabinieri Reali;

Micheroux Ernesto, id. id., id. id.;

Ricotti Cesare, id. id., id. id.;

Caretta Enrico, id. id., id. id.;

Rossi Demetrio, id. id., id. id.;

Musso Felice. id. id., id. id.;

Spinola Gerolamo, id. id., id. id.;

Bosio Ferdinando, id. id., id. id.

Con RR. decreti 25 novembre 1866:

Antonioli cav. Giovanni, luogotenente colonnello nel Corpo dei carabinieri Reali, comandante la 12ª legione (Palermo), promosso colonnello nel Corpo stesso;

Pastelli Francesco, sottotenente nell'arma di cavalleria, promosso luogotenente nell'arma stessa;

Ugolini nobile Alberto, sottotenente nel reggimento lancieri Vittorio Emanuele, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego;

Zucchelli Edoardo, luogotenente nel reggimento Piemonte Reale cavalleria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con RR. decreti 29 novembre 1866:

Bono Pietro, luogotenente nel Corpo dei carabinieri Reali, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;

Ricasoli-Zanchini cav. Ugo, luogotenente nell'arma di cavalleria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;

Citti Giovanni, sottotenente nell'arma di cavalleria, id. id.

S. M., sulla proposta del ministro della guerra, in udienza del 6 dicembre 1866, ha fatta la seguente disposizione:

Diena Cervo, sottotenente nell'arma d'artiglieria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Tabella B — Tabella di ripartizione del personale della Sanità marittima nei diversi Uffici, Lazzaretti e Stabilimenti quarantenari del Regno.

PROVINCIA	SEDE degli Uffizi, Lazzaretti e Stabilimenti quarantenari	Commissari di 1ª classe L. 4,000	Commissari di 2ª classe L. 3,500	Commissari di 3ª classe L. 3,000	Sotto comm. di 1ª classe L. 2,600	Sotto comm. di 2ª classe L. 2,200	Sotto comm. di 3ª classe L. 1,800	Sotto commissari aggiunti di 1ª classe L. 1,500	Sotto commissari aggiunti di 2ª classe L. 1,200	Medici di 1ª classe L. 1,600	Medici di 2ª classe L. 1,400	Medici di 3ª classe L. 1,000	Medici di 4ª classe L. 600	Custodi di lazzaretti L. 1,000	Padroni di battelli L. 1,000	Guardie di 1ª classe L. 720	Guardie di 2ª classe L. 600
Portomaurizio	Portomaurizio	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	2
Genova	Savona	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	2
»	Genova (uffici al porto ed al molo nuovo)	1	»	2	1	2	1	»	»	1	1	»	»	»	2	16	»
»	Varignano (lazzaretto e Golfo di Spezia)	»	»	1	»	1	»	1	1	»	»	1	»	1	1	»	6
Lucca	Viareggio	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Livorno	Livorno (uffici al porto e lazzaretti)	1	1	1	»	»	1	1	1	1	»	»	»	2	1	12	»
»	Portoferraio	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
»	Longone	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	2
Terra di Lavoro	Gaeta	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Napoli	Baia	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
»	Pozzuoli	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1
»	Napoli (ufficio al porto e lazzaretto di Nisida)	1	»	1	1	1	1	»	1	1	1	»	»	1	1	12	»
»	Castellammare	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Calabria Ultra prima	Reggio	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Terra d'Otranto	Taranto	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
»	Brindisi (ufficio al porto e lazzaretto)	»	1	»	»	»	1	»	1	»	»	1	»	1	1	»	6
Terra di Bari	Bari	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
»	Barletta	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Ancona	Ancona	»	»	1	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	4
Forlì	Rimini	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Ravenna	Porto Corsini	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Cagliari	Cagliari (ufficio al porto e lazzaretto)	»	1	»	»	1	»	»	1	»	»	1	»	1	1	»	4
»	Sant'Antioco	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1
»	Carloforte	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Sassari	Porto Torres	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
»	Maddalena	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Palermo	Palermo (ufficio al porto e braccio del molo)	1	1	»	1	1	1	1	1	1	»	»	»	»	1	10	»
Messina	Milazzo	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2
»	Messina (ufficio al porto ed al faro)	»	1	»	1	»	1	2	2	»	1	»	»	»	1	10	»
Catania	Catania	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Siracusa	Augusta	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2
»	Siracusa	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Girgenti	Porto Empedocle	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Trapani	Trapani	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2
	Località diverse (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25
		4	5	6	5	6	12	20	14	4	3	3	1	6	9	60	88

Nonostante la ripartizione normale stabilita dalla presente Tabella, potranno gl'impiegati sanitari essere destinati in località per le quali è dalla Tabella portato un grado maggiore o minore di quello di cui fossero rivestiti. — Così senza eccedere i limiti della Tabella potranno aggregarsi ai singoli uffici della sanità impiegati oltre il numero assegnato a ciascun uffizio.

(1) Le suindicate guardie saranno distribuite in quelle località ove maggiormente se ne riconosca il bisogno.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro dell'interno
Ricasoli.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

Dopo che i Vescovi allontanati dalle loro diocesi per misura d'ordine pubblico furono dal Governo colla circolare 22 ottobre richiamati, quelli fra essi che avevano preso dimora in Roma scrissero una lettera al Presidente del Consiglio, alla quale egli fece pronta risposta.

Questa corrispondenza non era destinata alla pubblicità; ma l'*Unità Cattolica*, nel suo n° 294, avendo divulgata la lettera dei Vescovi, è necessario si conosca con quale animo la ricevesse il Presidente del Consiglio, e con quali intendimenti vi rispondesse.

Ecco pertanto le due lettere:

Roma, 15 novembre 1866.

Signor Presidente,

L'oggetto della sua circolare ai Prefetti con data del 22 ottobre ultimo, riguardante il richiamo dei Vescovi in qualunque modo dalle loro sedi allontanati, è stato per tutti motivo di conforto non tanto perchè pone termine all'esilio nostro, quanto perchè ciascuno di noi è persuaso con l'invitto difensor della Chiesa, sant'Atanasio, che « l'assenza dei pastori porge occasione ai lupi d'invadere il gregge, del quale ciascuno deve render stretto conto a Colui che glielo ha affidato. » (*)

Ed altro motivo di conforto ne hanno somministrato pure le generali grandi considerazioni, onde nella circolare dichiarasi motivato siffatto richiamo. Per verità non potremmo non compiacerci della solenne dichiarazione che fa il Governo di *rispettare la religione dell'immensa maggioranza degl'Italiani*, i quali essendo tutti cattolici, eccetto una piccola frazione rinchiusa nelle vallate delle Alpi, potè lo Statuto dichiarare essere *la religione cattolica la sola religione dello Stato*, rimanendo soltanto tollerati i culti in quel tempo esistenti. Di che facilmente comprendesi come si *faccia cessare il turbamento delle timorate coscienze, e si tolgano gli impedimenti al regolare andamento del servizio religioso* col richiamo de'Vescovi, i quali costituiscono col Papa il primo grado della sacra gerarchia, cui dal divino fondatore Gesù Cristo Signor Nostro fu affidata la religione cattolica. Ed abbiamo pure lodato il Signore nel leggere l'altra promessa del Governo di fare sì che *dalle astratte regioni, in cui finora si è tenuto, passi veramente nella realtà de'fatti l'adempimento delle relazioni di perfetta libertà della Chiesa con lo Stato.* Oh! che sì; possa ben presto anche l'Italia godere di quel magnifico ed imponente religioso spettacolo di che oggi si allietano i liberi cittadini degli Stati Uniti d'America, ammirando in Baltimora meglio che quaranta Arcivescovi e Vescovi, oltre degli Abati mitrati e Prelati inferiori, e sacerdoti adunati per il nazionale Concilio a norma delle leggi della Chiesa, senza che autorizzazione alcuna fosse stato d'uopo di domandare a veruna autorità federale o di altro Stato particolare. I quali dopo aver mandato un saluto di omaggio a Colui che sopra tutta la Chiesa tiene il primato, a S. S. l'immortal Pio IX, augurandogli lunga vita colla preservazione di tutti i diritti della S. Sede, entrano nelle loro sante discussioni colla più illimitata libertà senza alcuna riserva loro imposta, e senza alcuna guarentigia loro domandata a favore di alcuna legge federale e locale; e quando le risoluzioni conciliari saranno state approvate dal Papa, saranno proclamate ed eseguite in ciascuna città e villaggio con ogni sanzione spirituale senza *exequatur* o *placiti*. Che sì: *perfetta libertà della Chiesa*; e non si vedranno più nell'Italia i Prefetti arrogarsi lo strano compito, per non dire altro, di determinare quali siano le feste religiose da celebrarsi con pompa esterna, respingendo le altre tra i limitari delle chiese; ed assegnare intanto

(*) Apolog ad Costant. imperat.

nelle spese di culto il numero dei moccoli e delle lampade da accendersi e determinare l'ora ed il momento in che cominciar debbano e terminare le sacre funzioni, mentre accordano la più illimitata libertà ai profani spettacoli!

La circolare soggiunge che col ritorno dei Vescovi la dignità e l'onore della nazione e l'autorità del Governo si vantaggia; e bene sta; non mica per questo o quell'altro motivo umano sempre accessorio ed indegno di uomini serii, sibbene per il principio fondamentale, che il più saldo appoggio dello Stato è l'insegnamento cattolico, cui i Vescovi cattolici con a capo il Papa tengono sempre vivente. Secondo il quale resta perfettamente sciolto quel terribile sociale problema stato insolubile pria del Calvario tra le genti ridotte ad essere o vincitrici o vinte, o lacerate da cittadine discordie; vogliam parlare del problema della libertà ed eguaglianza degli uomini in armonia coll'ubbidienza assoluta; in quanto che i pochi che comandano ed i molti che ubbidiscono, secondo l'insegnamento cattolico, riconoscono a loro comune padrone assoluto Iddio, che è nei cieli, talchè colui che nella società comanda nol faccia mica in suo nome, ma di Dio, e quei che obbedisce, non all'uomo obbedisca ma a Dio. *Quasi liberi, sed sicut servi Dei*, come insegnava il primo Papa S. Pietro (Ep. 1, cap. 2). Per tal modo l'ordine regna nella società, e la pace, che è la tranquilità dell'ordine tra i cittadini, dura. L'oggetto della circolare adunque e le generali considerazioni che l'hanno motivata, di gran cuore il diciamo, ci hanno recato speranza e conforto.

Ma colla stessa franchezza dobbiamo soggiungerle che la circolare medesima nelle considerazioni personali ci ha profondamente contristati. Per fermo contengono esse quasi un *verdetto* contro tutti i Vescovi fatti dalle proprie diocesi allontanare, i quali son posti in un fascio con i nemici che han *messo in forse l'esistenza della nazione*, la quale innanzi al problema dell'*essere o non essere* abbia dovuto ricorrere a mezzi estralegali!

Signor Presidente, ad ognuno è noto l'aforismo del dritto, che veruno presumasi reo se non sia dapprima provato! Ora la circolare non accenna a prova veruna; noi al contrario alla gratuita assertiva opponghiamo per una parte il fatto dei Vescovi napoletani, per non parlare che dei nostri, altri assoggettati alla dura pruova del carcere o del domicilio coatto, altri fatti segno al più sacrilego assassinio o esposti al maggior pericolo di vita, ed oltre a ciò più che sessanta mantenuti lontani dalle diocesi, raminghi, angustiati, afflitti, pressochè mendichi, privati di ogni ecclesiastico reddito, fatti tutti e ciascuno segnale di contraddizione e dileggio; per l'altra parte opponghiamo l'altro fatto degli agenti di polizia che ne sorprendono le lettere, ne frugano il domicilio, ne sequestrano le corrispondenze, ed anche i tribunali che proseguono contro dei vescovi per lunghi mesi i loro lavori di criminale istruzione. Ebbene quale ne è stato il risultamento? Con tanta efficace volontà per parte della rivoluzione e del Governo trovar non si è potuto un minimo appicco politico per tradurre anche un vescovo solo alla Corte di accusa. Ed è così che *si tende insidie al Governo?* e si danno *prove recenti di politici avvolgimenti?* Ne lasciamo ad ogni uomo di senno il giudizio.

La conchiusione poi della circolare è ad ogni onesto cittadino anche più dolorosa! Essa, supponendo i Vescovi reduci non solamente colpevoli, ma incorreggibili dopo i danni patiti, li denunzia alla nazione come capaci di farsi *sobillatori di cittadine discordie, e di calunniare il Governo;* epperò propone a rimedio eroico l'assoggettarli *a rigorosa sorveglianza sotto un più legale e più energico provvedimento.* Per verità basterebbe il rispondere che il nostro passato degli ultimi sei anni è garante dell'avvenire. Ma no; la guarentigia che danno i Vescovi reduci non è mica nel Codice cui la circolare invoca e che sempre può eludersi, sibbene e più efficace e sublime; essa sta nel Codice divino della dottrina cattolica, secondo la quale i Vescovi cattolici, siccome in coscienza insegnano col gran Pontefice Pio VII essere obbligo del cittadino « di non prender parte in nessuna cospirazione o sedizione contro il Governo costituito, e dovere essere sommesso ed ubbidiente in tutto ciò che non sia contrario alla legge di Dio e della Chiesa, » così con l'immortale supremo Gerarca felicemente regnante dichiarano *la ribellione condannabile e sempre funestissima* (Vedi allocuzione del 29 ottobre p. p. sugli affari di Polonia).

Dopo tutto ciò resterebbe di aggiunger le nostre particolari proteste contro la odiosissima eccezione con che conchiude la circolare contro de'vescovi dimoranti in Roma, tra per essere noi egualmente che gli altri nostri confratelli stati soggetti, ed alcuni anche più volte, alle stesse prove di perquisizioni ed inchieste giudiziarie, e per non essersi potuto addurre neanche qualche specioso pretesto contro di noi. Ma ce ne astenghiamo, perchè la pubblica voce ci fa credere che state sieno ormai revocate.

I sottoscritti adunque aspettano dalla giustizia del signor Presidente dei ministri che faccia cadere in dimenticanza la seconda parte della circolare ingiuriosa ai Vescovi tutti, mostrandosi in prosieguo in loro fidente, tanto in quelli Vescovi *che si trovano a dimorare nelle varie provincie del Regno*, quanto in quelli *dimoranti in Roma* sotto l'occhio vigile del Pastore de'Pastori e Padre comune di tutti quanti i fedeli.

Firmati all'originale

† Domenico card. arciv. di Benevento. — † Sisto card. arciv. di Napoli. — † Francesco Saverio, arciv. di Sorrento. — † Mariano, arciv di Reggio. — † Filippo, vesc. di Mileto. — †Gennaro, vesc. di Anglona e Tursi. — † Francesco, vesc. di Castellammare. — † Vincenz , vesc. di Termoli. — † Bartolommeo, vesc. di Calvi e Teano, amministratore apostolico di Castellaneta. — † Fra Luigi, vesc. di Aquila. — † Francesco Saverio, vesc. di Muro. — † Fr. Michelangelo, vesc. di Patti.

Firenze, 26 novembre 1866.

Reverendissimi Signori,

Con molta compiacenza dell'animo mio ricevo oggi soltanto la lettera che le SS. LL Reverendissime mi hanno fatto l'onore d'indirizzarmi da Roma il 15 corrente pel richiamo dei vescovi alle loro sedi: sì per le alte ragioni in virtù delle quali le SS. LL. approvano siffatto provvedimento, e nelle quali ho la fortuna d'incontrarmi con loro; sì perchè in essa domandano che il ritorno concesso nelle loro diocesi ai vescovi colla circolare del 22 ottobre sia esteso anco ai vescovi dimoranti in Roma da quella eccettuati; con che dimostrano di aver l'animo disposto a benevolenza ed a riverenza verso le istituzioni e le leggi all'ombra delle quali domandano di vivere.

Io sono lieto di aver prevenuto in ciò i loro desiderii, e bene interpretati i loro sentimenti determinando nel giorno stesso di cui la loro lettera porta la data che la eccezione lamentata si togliesse; del che credo le SS. LL. RR. avranno a quest'ora piena ed ufficiale cognizione.

Queste determinazioni del Governo derivano, come le SS. LL. dicono, dalla volontà di fare sì che dalle astratte regioni, in cui finora si è tenuto, passi veramente nella realtà dei fatti, l'adempimento delle relazioni di perfetta libertà della Chiesa collo Stato.

E perciò il Governo non meno caldamente delle SS. LL. desidera che ben presto anche l'Italia possa godere del magnifico ed imponente religioso spettacolo di che oggi si allietano i liberi cittadini degli Stati Uniti d'America, ammirando il Concilio Nazionale di Baltimora, dove liberamente si discutono le dottrine religiose, e le cui decisioni approvate dal Papa saranno proclamate ed eseguite in ciascuna città e villaggio con ogni sanzione spirituale senza *exequatur* o *placiti*.

Io prego però le SS. LL. RR. a voler considerare che questo mirabile spettacolo è la libertà che lo produce; la libertà professata e rispettata da tutti, in principio ed in fatto, nelle sue più ampie applicazioni alla vita civile, politica e sociale. Negli Stati Uniti ogni cittadino è libero di osservare la credenza che gli sembra migliore, di rendere omaggio alla Divinità colle forme che gli paiono più convenienti: accanto alla chiesa cattolica sorge il tempio protestante, la moschea musulmana, la pagoda chinese; accanto al clero romano funziona il concistoro ginevrino e l'assemblea metodistica. Questo Stato di cose non genera nè confusione, nè attriti. E perchè? Perchè nessuna religione chiede allo Stato nè protezione speciale, nè privilegi; ognuna vive, si svolge, si esercita sotto la tutela della legge comune; e la legge ossequiata egualmente da tutti garantisce a tutti una eguale libertà.

Il Governo italiano frattanto vuol dimostrare per quanto è in lui che ha fede nella libertà, e che vuol applicarla dal canto suo con quella maggiore larghezza che gli è consentita dalle ragioni dell'ordine pubblico.

Egli dice dunque ai vescovi che tornino al loro ministero d'onde per cagione appunto di ordine pubblico furono allontanati; non pone condizioni se non quell'una che pone ad ogni cittadino che voglia vivere tranquillo: attenda al suo ufficio ed osservi la legge. Lo Stato provvederà che nell'esercizio delle sue funzioni non sia nè turbato, nè impedito; non gli domandi privilegi se non vuol vincoli; il principio di ogni Stato libero che la legge è eguale per tutti non ammette distinzioni di sorta alcuna.

Il Governo sarebbe lieto di potersi spogliare di ogni sospetto e di rinunciare ad ogni precauzione; se non compie oggi intieramente il suo desiderio, egli è perchè il principio di libertà da lui accolto e messo in pratica, non è del pari accolto e messo in pratica dal Clero.

Veggano la differenza fra la condizione della Chiesa in America e la condizione della Chiesa in Europa.

In quelle vergini regioni la Chiesa si è stabilita in mezzo ad una società nuova, ma che portava seco dalla madre patria tutti gli elementi della convivenza civile; rappresentando essa stessa il più puro e il più sacro degli elementi sociali, il sentimento religioso che sanziona il dritto e santifica il dovere, e riunisce in un pensiero più elevato di tutte le cose terrene le aspirazioni umane, non ha cercato colà se non l'impero grato a Dio, l'impero degli animi; venuta colla libertà e cresciuta all'ombra di quella, vi ha trovato quanto bastava al suo libero svolgersi, e al tranquillo e fruttuoso esercizio del suo ministero, e non ha cercato mai di negare agli altri quella libertà di cui si giovava, nè di volgere a suo esclusivo profitto le istituzioni che la proteggevano.

In Europa invece la Chiesa è nata colla decadenza del grande Impero che avea soggiogata tutta la terra; si è costituita fra i cataclismi politici e sociali dei secoli barbari, ed ha dovuto pensare a darsi un organismo assai forte da resistere al naufragio di ogni civiltà in mezzo al flutto prevalente della forza brutale e della prepotenza.

Ma intanto che il mondo uscito dal caos del medio evo si ricomponeva e riprendeva la via del progresso che gli ha segnata Iddio, la Chiesa pretese di comunicare a tutto che avesse attinenza con lei l'immobilità del dogma di cui è custode, guardò con sospetto lo svolgersi delle intelligenze, il moltiplicarsi delle forze sociali, e si dichiarò nemica di ogni libertà, negando la prima e la più incontrastabile di tutte, la libertà di coscienza.

Di qui nacque il conflitto fra la podestà ecclesiastica e la podestà civile; perchè quella rappresentò la soggezione e l'immobilità, questa la libertà e il progresso.

Il conflitto, in virtù di peculiari condizioni, ha proporzioni più gravi in Italia perchè la Chiesa pensando che ad esercitare indipendente da ogni autorità laica il suo ministero spirituale le fosse necessario un regno, qui ne ebbe il possesso e l'esercizio. La podestà ecclesiastica qui si trova pertanto in contraddizione non solo colla podestà civile ma col diritto nazionale.

E di qui l'origine di quelle diffidenze e di quelle precauzioni esposte nella mia circolare, che le SS. LL. RR. si recano ad ingiuria, e che sono invece dettate dalla necessità delle cose.

I Vescovi non possono riguardarsi fra noi come semplici pastori d'anime, poichè sono propugnatori insieme e strumenti di una podestà che contrasta colle aspirazioni nazionali; la podestà laica è costretta pertanto a sottoporli a quei provvedimenti che sono necessari a preservare i suoi diritti, e quelli della nazione.

Come far cessare questo spiacevole e pericoloso conflitto fra le due podestà, fra la Chiesa e lo Stato?

La libertà sola può ricondurre quella condizione felice che le SS. LL. RR. invidiano all'America. Si renda a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio, e la pace fra lo Stato e la Chiesa non sarà più turbata.

Io ho inteso rendere omaggio a questi principii prosciogliendo i Vescovi dal divieto di ritornare a dimorare nelle loro diocesi. Io credo che la libertà sia buona a professarsi ed a praticarsi; io credo di più ch'ella abbia virtù di convertire a sè gli animi di coloro che sono chiamati a goderne i benefizi.

Io confido che le SS. LL. tornando alle loro diocesi con quei sinceri sentimenti di ossequio alla legge che esprime la loro lettera, in mezzo a popolazioni che vogliono rimanere cattoliche senza rinunziare ai diritti e alle aspirazioni della nazione a cui appartengono, benediranno a quella libertà che li tutela, e sulla quale soltanto si può fondare la conciliazione d'interessi che finora parvero inconciliabili.

RICASOLI.

CAMERA DEI DEPUTATI.

La Camera nella tornata di ieri, cominciata al mezzodì e con intervallo dalle ore 4 alle 8, terminata alle 10 ½ di sera, approvò l'elezione del signor Paolo Fambri a deputato del secondo collegio di Venezia; annullò per irregolarità nelle operazioni elettorali quella del signor Eugenio Chiaradia a deputato del collegio di Afragola: e, proseguendo a costituire il suo seggio definitivo, nominò questori: il deputato Barracco con voti 173, il deputato Cipriani con voti 155, sopra 254; vicepresidenti: il deputato Pisanelli con voti 136, il deputato Restelli con voti 131, sopra 246; segretarii: il deputato Massari con voti 144, il deputato Salaris con voti 139, il deputato Beneventano con voti 138, e il deputato Tenca con voti 129; rimandando alla tornata del giorno seguente le votazioni di ballottaggio per la nomina dal quarto vicepresidente e di due segretari.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Sembra che il Re di Annover ha fatto preparare una memoria molto energica. Il Re Giorgio dichiara in essa che è suo dovere di mantenere e difendere fino alla fine i diritti della sua Casa Reale.

— Si legge nel *Times*:

Il messaggio del Presidente, che ci perviene ora più ampio, conferma la impressione che ci fece dal sunto telegrafico che avemmo. Siamo maravigliati da quella ostinazione di carattere che vuol mantenere una politica che è stata decisamente respinta da quelli senza il cui aiuto non può esser messa a esecuzione.

Codesta tenacità di propositi non è possibile senza una fiducia illimitata in [illegible] stessa, che conclude a sua posta e poi nega[illegible] dare ascolto alle obbiezioni.

Ecco la spiegazione dell'attitudine di Johnson rispetto alla politica estera; e in tal modo si spiega il suo linguaggio sulle relazioni estere della Unione.

Quella parte del messaggio che riguarda le nostre relazioni con la grande Repubblica sarà letta con molto interesse dal pubblico inglese, ma è impossibile di comprenderla senza rendersi conto delle idiosincrasie del carattere del signor Johnson. Vi è una contradizione di principii espressa con tanta franchezza che è quasi inintelligibile. Vi è un giudizio sulle asserite depredazioni fatte al commercio americano dai così detti bastimenti inglesi durante la guerra civile, e un altro giudizio sulla incursione feniana nel Canadà....

Ad ogni modo il messaggio merita attenzione come quello che viene da un uomo che è capo del potere esecutivo della nazione americana, ma sarebbe agevole esagerare la sua importanza come documento di Stato. Noi non pensiamo che le minaccie di mettere il Presidente in istato di accusa si realizzino. Ma è chiaro che Johnson sarà quasi impotente tanto per il bene come per il male per quanto starà in ufficio. Sarà il capo ma non il rappresentante della nazione.

PRUSSIA. — La *National Zeitung* porta il testo della interpellanza mossa in nome di tutte le frazioni della sinistra dal signor Loeve.

Il signor Loeve accenna a tutte le alterazioni fatte subire alla legge elettorale per la creazione del Parlamento del Nord nei ducati di Mecklenbourg, e così le riassume:

« Esclusione dei militari e dei condannati per crimine e delitti politici; restrizione del diritto di essere elettore ed eleggibile ai cittadini mecklemburghesi che hanno ottenuto il domicilio legale; formazione delle circoscrizioni non giusta la divisione geografica del territorio, ma giusta la antica ripartizione demaniale in città e paesi dell'ordine equestre. »

Il deputato dimandò al Ministero se tutto questo era stato fatto per richiamare i governi dei Ducati alla osservanza della legge del 1849.

— Lo *Staats Anzeiger* del 17 annunzia che le Conferenze sulla costituzione della Confederazione del Nord sono state aperte sabato, 15, al Ministero di Stato con un discorso del conte Bismarck.

Vi erano presenti 23 plenipotenziari.

— A proposito di queste Conferenze la *Zeidler Corresp.* dice:

Il governo dà la più grande importanza alle discussioni che avranno luogo.

È interamente priva d'ogni fondamento la asserzione di alcuni giornali, i [illegible] a torto pretendono che si tratti di una sem[illegible] formalità.

Il governo conta sullo scambio delle opinioni il più libero ed il più completo, riguarda il suo progetto come base delle trattative, e vedrà con piacere che una seria discussione venga a provocare modificazioni capaci di guadagnare alla costituzione federale simpatie ancora più vive.

— La *Carlsruhe Zeit.* dice che il governo prussiano ha invitati gli altri governi degli Stati facenti parte dello *Zollverein* a comunicargli la proposta che desiderano fare riguardo alle trattative coll'Austria per la rivista del trattato di commercio stato conchiuso l'11 ultimo aprile.

— L'*Ag. Havas* ha da Berlino 17:

La Commissione delle annessioni della Camera dei deputati si è pronunziata con 13 voti contro 7 per la adozione del trattato stato conchiuso col gran duca di Oldenbourg concernente la indennità di 1 milione di talleri per la cessione di una porzione del territorio holsteinese che apparteneva al Granducato.

SPAGNA. — Il *Constitutionnel* dice:

Si ritiene imminente il ritorno a Madrid del maresciallo O'Donnell, il quale era andato in Francia per ragioni di salute.

RUSSIA. — L'*Agenzia Havas* ha da Pietroborgo, 17:

Il generale Baranoff, governatore generale della Lituania, nel ricevere la nobiltà di Wilna ha dichiarato che il sistema di governo non sarebbe punto cambiato, come lo volevano far credere i malevoli; ma che tutti gli ordini dell'imperatore, e tutti i provvedimenti presi dall'imperatore sarebbero prontamente messi in esecuzione in tutte le provincie occidentali.

INDIA. — Si legge nel *Times*:

I giornali di Calcutta parlano molto della carestia. L'*Hurkaru* del 9 novembre dice:

Si continua come prima a sviare l'intelligenza del pubblico dal vero stato della carestia e sulla fierezza del male. Il governatore generale è stato tra noi, ma è impossibile di sapere che cosa ha fatto per promuovere i soccorsi. Fece una visita rapidissima allo spedale dei poveri ed al campo dei poveri, e poi andò ad Agra.

Le lettere giunte da Cuttack e da altre parti di Orissa fanno un racconto melanconico dello stato delle cose di colà; si dice che la fame è sempre terribile, e si teme che le cose continuino in questo stato sino alla fine del 1867. In alcuni luoghi le raccolte non sono state danneggiate dalle pioggie e dalle inondazioni, ma in altri sono sommerse, e vi è poca speranza di ricuperarle. Messi che avrebbero nutrito migliaia di poveri sono perdute senza speranza.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 20.

La principessa Clotilde ha dato in luce una figlia.

Bruxelles, 20.

Il *Moniteur* belga annunzia che venne nominata una Commissione per esaminare se l'organizzazione dell'esercito corrisponde ai bisogni della difesa nazionale.

Madrid, 20.

La casa Fould ha firmato ieri l'imprestito spagnuolo per 20 milioni di franchi.

Parigi, 20.

La *Patrie* annunzia che il signor di Frezals, primo segretario dell'ambasciata francese a Pietroburgo, fu nominato nella stessa qualità presso la Corte di Firenze.

La *France* dice che l'imperatrice si recherà a Roma il 26 del corrente.

Nuova York, 20.

Fu presentata al Congresso la corrispondenza diplomatica.

Un dispaccio di Bigelow, in data 8 novembre, dice che la Francia modificò il suo programma e che comincierà a ritirare le sue truppe dal Messico soltanto in primavera.

Un dispaccio di Seward, del 23 novembre, dice che il governo americano è profondamente sorpreso e dolente pel ritardo posto al ritiro delle truppe francesi; osserva che la decisione dell'imperatore di modificare gli impegni presi senza consultare gli Stati Uniti, è un fatto deplorevole; termina però dicendo: « Assicurate il governo francese che, pur volendo liberare il Messico, gli Stati Uniti nulla hanno più a cuore che di conservare pace ed amicizia colla Francia. »

I giornali di Nuova York pubblicano simultaneamente dispacci da Washington i quali annunziano un accordo stabilito tra Napoleone e gli Stati Uniti. L'imperatore ha proposto, come il mezzo più sollecito per venire ad una soluzione, che il Messico proceda ad una elezione sotto la influenza combinata della Francia e degli Stati Uniti. L'imperatore crede che incomberebbe agli Stati Uniti di sostenere il governo che venisse in questa guisa creato.

Il marchese di Moustier ha informato Bigelow che tutte le truppe francesi lascieranno il Messico nel mese di marzo.

Vienna, 20.

Officiale. — Il Governo italiano ordinò alle autorità doganali di trattare il commercio austriaco come uno dei più favoriti, a datare dal 1° gennaio 1867.

La *Gazzetta di Vienna* smentisce le cattive notizie sparse dai giornali circa l'imperatore Massimiliano.

Costantinopoli, 20.

Una nave greca fu colata a fondo presso Canea.

Londra, 20.

La banca d'Inghilterra ha ribassato lo sconto al 3 1/2 per cento.

Parigi, 20.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	19	20
Fondi francesi 3 0/0	69 25	69 15
Id. 4 1/2 0/0	97 60	97 85
Consolidati inglesi	89 ⅜	89 ¾
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	57 45	57 —
Id. (fine mese)	57 30	57 —
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	506	496
Id. italiano	280	—
Id. spagnuolo	303	300
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	73	73
Id. Lomb.-venete	377	380
Id. Austriache	401	401
Id. Romane	73	72
Obb. strade ferr. Romane	129	128
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	—

Parigi, 21.

Il *Moniteur* pubblica il trattato di commercio conchiuso tra la Francia e l'Austria.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO LA PERGOLA — Riposo.

TEATRO PAGLIANO — Riposo.

Domani, 22, prima rappresentazione dell'opera: *La Favorita.*

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Bellotti-Bon rappresenta: *Ogni lasciata è presa.*

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 19 dicembre 1866, ore 8 ant.

Barometro stazionario; pressione altissima in tutte le nostre stazioni e in Europa. Aria fredda e asciutta. Mare agitato e cielo sereno.

Probabile che la stagione duri calma e bella, coi venti di greco e di tramontana, soprattutto sull'Adriatico.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 19 dicembre 1866.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 764,0	mm 762,1	mm 762,8
Termometro centigrado	8,0	12,0	6,5
Umidità relativa	37,0	30,0	40,0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	N quasi for.	NE forte	NE debole

Temperatura massima + 12,0; minima + 4,3

Minima nella notte del 20 dicembre + 3,5

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 21 dicembre 1866).

VALORI	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita Ital. 5 % god. 1 gen. 67		57 15	57 »	57 20	57 10	» »	» »
Impr. naz. tutto pagato 5% Lib.		» »	» »	» »	» »	70 ⅛	» »
» 3% .... » 1 ottobre		36 ¼	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. Ferriere 5% » 1 lugl. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. del Tesoro 1849 5% p. 10 » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. Banca Naz. Tosc. » 1 genn.	1000	» »	» »	» »	» »	1500	» »
Dette Banca Nazion. nel Regno d'Italia. » 1 lugl. 66	1000	» »	» »	» »	» »	1560	» »
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. del Cred. Mob. Ital.		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. Tabacco . god. 1 lugl. 66	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Romane. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. con prelaz. 5% (Ant. Cent. Toscana) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5% delle sud. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3% SS.FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. ant. SS. FF. Liv. » »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » »	420	50 ½	50 »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3% delle sudd. » »	500	175 »	174 »	» »	» »	» »	» »
Dette .... » »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 5% SS. FF. Mar. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Merid. . » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. 3% delle dette » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Ob. dem. 5% serie c. » 1 ott. 66	505	392 »	390 »	» »	» »	» »	390 c.
Dette in serie di 1 e 2 » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. 5% obbl » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscriz. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberate ..... » 1 lugl. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena ...... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Motore Barsanti Matteucci.... 1ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto detto 2ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
5% ital. in picc. pezzi » 1 gen. 67		» »	» »	» »	» »	58 ½	» »
3% Idem Idem » »		» »	» »	» »	» »	38 »	» »

CAMBI	GIORNI	L	D
Livorno	8		
Detto	30		
Detto	60		
Roma	30		
Bologna	30		
Ancona	30		
Napoli	30		
Milano	30		
Genova	30		
Torino	30		
Venezia e I.g.	30		
Trieste	30		
Detto	90		
Vienna	30		
Detto	90		
Augusta	30		
Detto	90		
Francoforte	30		
Amsterdam	90		
Amburgo	90		
Londra	30		
Detto	90		
Parigi	30		
Detto	90		
Lione	90		
Detto	90		
Marsiglia	90		
Napoleoni d'oro		21 09	21 05
Sconto Banca			

VALORI A PREMIO	FINE CORRENTE Premio Lettera	FINE CORRENTE Premio Denaro	FINE CORRENTE PREMIO	FINE PROSSIMO Premio Lettera	FINE PROSSIMO Premio Denaro	FINE PROSSIMO PREMIO
5% godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3% » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 %, Affari nulli.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

FRANCESCO BARBERIS *gerente*

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

TORINO VIA D'ANGENNES — **FIRENZE** VIA CASTELLACCIO

RACCOLTA

DI

ATTI E DOCUMENTI

PRESENTATI AL MINISTERO DELL'INTERNO

DALLA COMMISSIONE PER L'ORDINAMENTO PROVVISORIO

DELLE

PROVINCIE GIÀ OCCUPATE DALL'AUSTRIA

E DELLE

LEGGI, DECRETI E PROVVEDIMENTI

PUBBLICATI DAL GOVERNO NAZIONALE

NELLE DETTE PROVINCIE SINO AL 20 SETTEMBRE 1866

Un Volume in-8° di pag. 324 con 10 Quadri statistici — PREZZO L. 4.

AVVISO.

È aperto il concorso ad alcuni posti mezzo gratuiti e ad altri gratuiti nel Reale Collegio delle fanciulle in Verona destinati alle figlie di quei cittadini che avranno resi servigi allo Stato nelle armi, nelle amministrazioni civili, nelle scienze e nelle arti.

L'istanza di concorso dovrà contenere:

A) l'estrattto di nascita della giovinetta;

B) Attestato fisico di buona costituzione e vaccinazione;

C) Attestato della percorsa 2ª classe elementare;

D) L'estratto anagrafico della famiglia;

E) La dichiarazione della sostanza o assegno goduti, e se altri figli ricevono pensione, o l'abbiano ricevuta in passato.

Per il concorso ad un posto mezzo gratuito richiedesi la dichiarazione di poter sostenere i pagamenti per l'altra metà cioè per lire 407 40, oltre al deposito di lire 101 85 a garanzia delle rate trimestrali di pensione; ed al versamento anche di lire 328 40 pel corredo, le quali ultime servono per tutto il tempo dell'educazione e vengono restituite mediante una dote di effetti al sortire della ragazza dal Collegio.

Anche pel concorso ai posti gratuiti vi dev'essere l'obbligazione per la spesa del corredo in lire 328 40.

Sono ammesse al concorso anche le fanciulle che, nate fuori delle provincie venete, hanno i genitori cittadini del Regno d'Italia e stabilmente in questa provincie domiciliati.

Le istanze dovranno essere prodotte in carta bollata al Consiglio d'amministrazione del Collegio a tutto il 15 gennaio 1867.

Verona, 5 dicembre 1866.

Il Consigliere Curatore.
3464 Conte Antonio Pompei.

DEBITO IPOTECARIO DI MONTEBAMBOLI

Li sottoscritti invitano li signori componenti il collegio dei portatori delle obbligazioni e vaglia dei frutti della fallita Società Anonima Carbonifera di Montebamboli ad una adunanza generale che avrà luogo il giorno 27 del corrente mese di decembre, a ore 12 meridiane precise, nel Banco delli signori D. Levi e C., posto in Firenze, nello stabile segnato di n° 2, in via delle Farine, per deliberare intorno proposizioni che verranno comunicate nell'interesse dei portatori delle obbligazioni suddette.

Firenze, 20 decembre 1866.

D. Levi.
G. Demontel
3463 A. Padovani.

SOCIETÀ FERROVIARIA DELL'ALTA ITALIA

I signori portatori d'obbligazioni della Società ferroviaria del Sud dell'Austria, della Lombardia e dell'Italia Centrale, sono informati che il pagamento del semestre d'interesse scadente al 1° gennaio 1867 avrà luogo a partire dal 2 del detto mese in ragione di franchi 7 50 per obbligazione:

a Torino presso la Cassa Centrale della Società, via Cern: ia, 9.
a Milano presso la ditta Bancaria C. F. Brot, via del Giardino. 3446

L'ECONOMIA RURALE

3405

LE ARTI ED IL COMMERCIO (vol. 10°) - **REPERTORIO D'AGRICOLTURA** (vol. 71)

Continuerà nel 1867 le sue pubblicazioni alle seguenti condizioni:

Prezzo dell'abbonamento *anticipato* pei **24** fascicoli uscenti il **10** ed il **25** di ogni mese L. **12** per tutta Italia.

Detti fascicoli saranno di 32 a 48 pagine con vignette illustrative formanti un volume annuo di non meno di 1000 pagine.

Indirizzo: Torino, piazza Castello, n° 16. *Affrancare.*

PIANTICELLE DI GELSI PRIMITIVI

VEGETAZIONE MAESTOSA

Nuova acclimazione per procurare vergini e sani innesti, e cibo atto a ripristinare nell'antico vigore i bachi da seta e quindi il loro seme. come risulta dai fatti ottenuti e pubblicati.

Per le commissioni e schiarimenti dirigersi in Milano a G. Cattaneo, via San Maurilio, n° 21, od agli incaricati signori A. Lavezzari, via Lauro, n° 3. — G. Vittadini, San Sepolcro, n° 9. — P. Biffi, piazza del Duomo, n° 8. — In Vimercate, a Luigi Casanova, ingegnere, e per tutta la Toscana in Firenze ai signori M. T. Galletti e C. via Lambertesca, n° 18. 3460

MANUALE

AD USO

DEI SENATORI DEL REGNO E DEI DEPUTATI

CONTENENTE

LO STATUTO E I PLEBISCITI, LA LEGGE ELETTORALE
I REGOLAMENTI DELLE DUE CAMERE
LE PRINCIPALI LEGGI ORGANICHE DELLO STATO
GLI ELENCHI
DEI SENATORI DEL REGNO, DEI DEPUTATI E DEI MINISTERI
SUCCEDUTISI DURANTE L'VIII° LEGISLAZIONE
(1° del Parlamento Italiano)

Prezzo L. 5.

Dirigere le domande col relativo vaglia postale alla Tipografia Botta

Cassa di Risparmi di Pisa.

Terza denunzia fatta dai signori dottor Pietro e Angiolo Marianelli dei seguenti libretti smarriti:

Di numero 1358, volume 106 a 167, segnato S. A. per la somma di lire 1,338 40.

Di n° 1428, volume 110 a 237, segnato M. A. per la somma di L. 1,461 60.

Di numero 1790, volume 111 a 198, segnato M. S. per la somma di L. 1,000.

Di numero 1791, volume 111 a 199, segnato M. S. per la somma di L. 120.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sui libretti suddetti, saranno da questa Cassa riconosciuti per legittimi creditori i denunzianti.

Pisa, li 19 decembre 1866.

Il direttore
3462 Avv. Antonio Viti.

ISTANZA PER NOMINA DI PERITO.

Agli effetti di che nell'articolo 664 del Codice di procedura civile, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che il nobile signor cavalier Giovanni Bernardo Alberti di Siena, nella sua qualità di provveditore del Monte non Vacabile dei Paschi di detta città, rappresentato dal dottor Alessandro Nencini, sotto dì 20 decembre 1866 ha fatto istanza all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile e correzionale di Siena per la nomina di un perito all'oggetto di determinare il valore dei beni investiti dalla esecuzione incoata a carico del signor Alessandro Ciaspini di Poggibonsi con precetto a trenta giorni del 18 settembre 1866, trascritto all'uffizio delle ipoteche di Siena il 26 novembre successivo.

Quali beni consistono in un podere denominato *Gavignano*, ed in una casa in Poggibonsi con orto e giardino annessi, e sono rappresentati ai campioni estimali della comunità di detto nome, in sezione *A*, appezzamenti di numero 216, 217, 218, 221, 222, 223, 229, 231, 219, 220, 480, 481; in sezione *B*, appezzamenti di numero 129, 123, 256, 386, 212, 258, 121, 122, 150, 152, 151², 131, 135, 215, 195, 196, 197, 100, 174, 175, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 249, 251, 149, 148, 147, 166, 151, 130 in parte, 130 in parte, 250, 1729, 259, 1731, 1736, 1737, 98; in sezione *C*, appezzamenti di numero 217, 216 e 387, con rendita imponibile di lire 933 39 catastali.

Siena, li 20 decembre 1866.

3465 A. Nencini, proc.

3467 AVVISO.

Il sottoscritto dichiara di avere smarrito due cartelle della prima lotteria a prestito della città di Milano, portanti la serie 4298, n° 27, 28, che ha denunziato tale smarrimento a questa questura, e prese le opportune disposizioni presso la Direzione della lotteria medesima per rendere le suddette cartelle di niun valore; e perciò diffida chiunque dal farne acquisto, ed invita chi le avesse trovate di riportarle al suo domicilio in Livorno, via della Barriera Maremmana, n° 30, che gli sarà usata cortesia.

Livorno, 20 decembre 1866.

Raffaello Coen.

3461 ESTRATTO

della scrittura d'istanza per la nomina del perito del dì decembre 1866, *ordinata dall'art.* 664 *del Codice di procedura civile.*

Il signor Giovanni Petrilli, negoziante residente in Firenze, in via della Burella, n° 4, rappresentato dal dottor Giacomo Ferrai, colla suddetta istanza ha richiesto avanti l'illustrissimo signor presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze la nomina di un perito per la stima di un podere denominato *Pian dell'Isola* o *Cascina*, con casa da lavoratore, situato nel popolo di San Cristofano a Perticaja, nella sezione *F* della comunità di Rig[illegible]o, mandamento del Pontassieve [illegible]posto di sei appezzamenti di ter[illegible] alcuni dei quali livellari, e della totale rendita imponibile di lire 494 16, salvo l'usufrutto a favore di chi di ragione, i quali beni per la proprietà appartengono ai signori dottor Giovanni e Giuseppe fratelli e figli del fu signor Giovacchino Sacchetti, l'uno medico chirurgo e l'altro impiegato, domiciliati elettivamente in Firenze, presso il signor dottor Alessandro Grassi, il quale signor Giovanni Petrilli intende di procedere alla vendita coatta di detti beni per essere col mezzo di essi pagato del proprio credito.

Dottor Giacomo Ferrai.

Camera di disciplina dei procuratori

(Reggio Emilia)

3458

NOTIFICAZIONE.

Sopra domanda dell'illustrissimo signor commendatore avvocato Benedetto Maramotti di Reggio, ora prefetto, ed in seguito a decreto di questo sig. presidente della Camera di disciplina dei procuratori di questa città, ed a senso dell'articolo 69 della legge 17 aprile 1859

Si deduce a pubblica notizia:

Che il lodato signor Maramotti ha cessato dall'esercizio della procura davanti questo tribunale, e che viene posto in corso il termine legale di sei mesi per l'opportuno esperimento di ragioni sulla malleveria da esso prestata mediante ipoteca pel retto esercizio della detta professione.

Reggio nell'Emilia, 19 aprile 1866.

Il segretario
Avv. Aronne Rabbeno, p. c.

Camera di disciplina dei procuratori

(Reggio Emilia)

3459

NOTIFICAZIONE.

Sopra domanda del signor Luigi Chioffi di Reggio, ed in seguito a decreto di questo signor presidente della Camera di disciplina dei procuratori di questa città ed a senso dell'articolo 69 della legge 17 aprile 1859

Si deduce a pubblica notizia:

Che per la morte del signor dottore Pieroni Eugenio, consigliere d'appello nelle antiche provincie, che da prima esercitava la professione di causidico davanti questo tribunale, si richiede la libe[illegible]ione della ipoteca, che il fu signor [illegible]ntonio Chioffi aveva assoggettata ad ipoteca a garantia dell'esercizio della professione stessa.

Che a tal uopo viene posto in corso il termine legale di sei mesi per l'opportuno esperimento di ragioni sulla malleveria prestata, come sopra.

Reggio nell'Emilia, 9 aprile 1866.

Il segretario
Avv. Aronne Rabbeno, p. c.

GLI APOSTOLI

DI ERNESTO RENAN

Traduzione italiana di Eugenio Torelli-Viollier.

Un grosso ed elegante volume in-64, L. 5 30.

Si spedisce franco e raccomandato

Dirigersi a Giuseppina Barberis, via dei Pilastri, 17, Firenze.

INCHIOSTRI DA STAMPA di tutte qualità

della rinomata fabbrica di J. Kline di Strasburgo.

Corso dei Tintori, n° 57, piano primo in Firenze.

FIRENZE VIA CASTELLACCIO — **EREDI BOTTA** — **TORINO** VIA D'ANGENNES

Trovansi vendibili presso la suddetta Tipografia i seguenti Registri in materia penale:

	Registro	Prezzo per ogni cento fogli compresi i dritti postali L.	C.
B	Registro generale delle Corti d'Assisie (*carta colombier*)	24	»
C	Registro dei Corpi di Reato (*carta imperiale*)	20	»
D	Registro generale della Sezione d'Accusa (*carta colombier*)	24	»
E	Registro degli appelli dalle sentenze dei Tribunali Correzionali (*carta imperiale*)	20	»
H	Registro generale della Cancelleria del Tribunale Correzionale (*carta colombier*)	24	»
I	Registro degli appelli dalle sentenze dei Pretori (*carta imperiale*)	20	»
L	Registro generale del Giudice Istruttore (*carta colombier*)	24	»
N	Registro delle richieste (*carta da stato, foglio intero*)	6	50
S	Registro generale delle cause penali avanti le Preture (*carta colombier*)	24	»
T	Registro degli Atti d'Istruzione, delle Delegazioni e delle Richieste nei processi penali (*carta doppio protocollo*)	12	»

Trovansi vendibili presso questa Tipografia i seguenti stampati pel Casellario giudiziale istituito col Reale Decreto 6 dicembre 1865.

Stampato	Prezzo per ogni cento fogli L.	C.
Cartellini, Mod. n° 1, art. 1 del Regolamento	2	50
Note di trasmissione, Mod. n° 2, art. 13 del Regolamento	1	50
Prontuario cronologico dei cartellini pervenuti al Procuratore del Re, Mod. n° 3, art. 14 del Regolamento (*carta da stato, lineata*)	6	»
Repertorio di controlleria dei cartellini esistenti nel casellario del Tribunale correzionale, Mod. n° 4, art. 15 del Regolamento (*carta da stato, lineata*)	6	»
Elenco dei cartellini contenuti, Mod. n° 5, art. 15 del Regolamento (*carta turchina*)	1	50
Certificati di penalità, Mod. n° 6, art. 17 del Regolamento (*carta colore chamois*)	5	50
Registro dei certificati di penalità rilasciati dal cancelliere del Tribunale correzionale, Mod. n° 7, art. 20 del Regolamento (*carta da stato, lineata*)	6	»
Note di sopravvivenza, Mod. n° 8, art. 22 e 25 del Regolamento	1	50

Registro	Prezzo per ogni cento fogli compresi i dritti postali L.	C.
Registro dei processi verbali delle udienze prescritto alle Preture dall'articolo 192, n° 1, del Regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865 (*carta leone, a mano*)	5	80
Registro degli Avvisi per le Conciliazioni, prescritto alle Cancellerie dei Conciliatori dall'articolo 175, lettera a, del citato Regolamento (*carta leone, a mano*)	5	80
Registro a matrice per i proventi della Cancelleria, contenente n° 500 bolle di ricevuta per ogni registro, Mod. n° 1, articolo 412 della Tariffa Civile 23 dicembre 1865 (*carta doppio protocollo fino*)	4	»
Registro delle spese occorse nelle Cause riflettenti persone od Enti morali ammessi al beneficio della gratuita clientela, Mod. n° 2 del registro menzionato nell'articolo 423 della Tariffa suddetta (*carta da stato, foglio intiero*)	8	»
Conto delle riscossioni e dei versamenti per proventi di Cancelleria devoluti all'Erario dello Stato che si rende dal Cancelliere annualmente, Mod. n° 4, articolo 448 della Tariffa (*carta protocollo fino*)	5	»
Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale, Mod. n° 12, prescritto dall'articolo 151 del Regolamento generale giudiziario, e dagli articoli 160, 161, 162 e 166 della Tariffa penale (*carta imperiale, a mano*)	15	»
Estratto del Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale, Mod. n° 13, Tariffa penale (*carta da stato*)	6	50
Avviso di pagamento, articolo 214 della Tariffa penale (*carta da stato, ½ foglio*)	3	»
Stato mensile delle riscossioni e dei versamenti per diritti di Cancelleria, a termini della Legge 6 dicembre 1865, n° 2626, e della citata Tariffa, Mod. n° 3, articolo 445 della Tariffa (*carta protocollo fino*)	5	»

NB. Le domande dovranno essere affrancate ed accompagnate da vaglia postale corrispondente.

RICORDI BIOGRAFICI

e Carteggio

DI

VINCENZO GIOBERTI

Raccolti per cura di GIUSEPPE MASSARI

Tre Volumi — *Prezzo L. 24*.

Di prossima pubblicazione

DIZIONARIO DEI COMUNI E CIRCOSCRIZIONE

AMMINISTRATIVA, POLITICA, ELETTORALE, GIUDIZIARIA E DIOCESANA

DEL REGNO D'ITALIA COMPRESE LE PROVINCIE VENETE

PUBBLICATO COLL'APPROVAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO dal Dott. Cav. PIETRO CASTIGLIONI

Un grosso volume in-4° grande — Prezzo it. lire 4.

Dirigersi con vaglia postale alla suddetta Tipografia.

Firenze — Tipografia EREDI BOTTA